



D.R. Rep. 2192 / 2011

Pr. N. 61862 v/2
12/12 / 2011

IL RETTORE

- Visto l'art. 28 comma 1 dello Statuto dell'Università degli Studi di Siena che definisce l'attività di specializzazione compito primario ed esclusivo dell'Università e definisce gli organi delle Scuole di Specializzazione e le rispettive competenze;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009;
- Visto il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, ed in particolare gli artt. 2 comma V, 11 e 13;
- Visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 16.09.1982 concernente la determinazione del punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle Scuole di Specializzazione universitarie;
- Vista la Legge n. 264 del 2 agosto 1999 avente ad oggetto le norme in materia di accessi ai corsi universitari;
- Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 e le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009;
- Visto il Decreto interministeriale MIUR e Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M. 509/99, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, e le lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Direzione Generale per l'Università – Ufficio II) Prot. N. 1907/a del 19.10.2004 avente ad oggetto disposizioni per l'ammissione di laureati non medici a Scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca protocollo n. 1291 del 16 maggio 2008 concernente le norme per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari nel triennio 2008-2011
- Vista la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio Universitario – Ufficio II) Prot 3429 del 20/10/2011- con la quale si autorizza ad attivare per l' A.A. 2011/2012, le scuole di specializzazione in

odontoiatria, già funzionanti nell'A.A. 2010/2011, secondo il vecchio ordinamento.

- Vista la comunicazione del 06/12/2011 del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia con la quale si autorizza l'avvio delle procedure concorsuali;
- Visto il verbale del 06/12/2011 del consiglio della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia con il quale si autorizza l'avvio delle procedure di selezione per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dei laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria abilitati all'esercizio della professione e dei laureati in Medicina e Chirurgia abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo degli Odontoiatri per l'A.A. 2011/2012

D E C R E T A

Art. 1 – Indizione delle prova e requisiti di accesso

1. Per l'Anno Accademico **2011/2012** è indetta la prova di selezione per l'ammissione al primo anno di corso della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dei laureati in Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina e Chirurgia secondo il vecchio ordinamento o nelle classi delle lauree specialistiche 52/S, 46/S o in quello magistrali LM 41 E LM 46 **(con l'obbligo di conseguire l'abilitazione alla professione di odontoiatra per i laureati in Odontoiatria e protesi dentaria o di medico chirurgo per i laureati in Medicina e Chirurgia successivamente all'approvazione degli atti concorsuali)**

Per i laureati in Medicina e Chirurgia è inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri.

2. Il numero dei candidati da ammettere al primo anno della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia è fissato in un massimo di **quattro**.

3. Il numero dei dipendenti di enti pubblici convenzionati con l'Università degli Studi di Siena in possesso della/e laurea/e di cui al comma 1 del presente articolo da ammettere in sovrannumero non potrà superare, così come previsto dall'art. 2 ultimo comma del D.P.R. N. 162/82, il 30% dei posti previsti per il primo anno di corso dallo Statuto della Scuola.

Art. 2 – Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile (allegato A), dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena e dovrà essere presentata o spedita **entro il termine perentorio del 13 gennaio 2012** con una delle seguenti modalità:

- consegna alla Divisione Corsi III livello: Centro Didattico – Policlinico Le Scotte – Strada delle Scotte – Siena
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico Rettore Università degli Studi di Siena - Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena **(sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia”).**

2. Per le domande presentate direttamente farà fede la ricevuta rilasciata dalla Divisione Corsi III livello, per quelle inviate per posta, il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Nel caso d'invio tramite posta l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi.

3. Alla domanda di ammissione il candidato dovrà presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000 allegando:

- a) certificato storico di laurea, comprensivo della classe di laurea nel caso di titolo conseguito secondo il nuovo ordinamento;

- b) eventuale copia rilegata della tesi di laurea se discussa in materia attinente la specializzazione;
- c) eventuali pubblicazioni a stampa o lavori che risultino accettati da riviste scientifiche, per cui oltre alla bozza della pubblicazione deve essere allegata anche la lettera di accettazione, concernenti materie attinenti la specializzazione;
- d) elenco debitamente firmato e datato dei titoli presentati (tesi e/o pubblicazioni);
- e) fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;
- f) fotocopia del codice fiscale.
- g) ricevuta del pagamento di un contributo, non rimborsabile in alcun caso, per la partecipazione alle prove di selezione dell'importo di **euro 57,05** (cinquantasette/05) da versare sul conto corrente bancario presso banca Monte dei Paschi di Siena intestato a Università degli Studi di Siena – Contributi Ammissione - con le seguenti coordinate bancarie:

BBAN – D0103014209000000160245

IBAN – IT91D0103014209000000160245

BIC – PASCITM1SI7

CONTO CORRENTE N.1602.45 presso Agenzia 7 Siena indicando come causale “*contributo di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia A.A. 2011/2012*”. **Si ricorda che la ricevuta del bonifico deve riportare il codice CRO e che tale bonifico non può essere effettuato on line.**

Non saranno ammessi i candidati le cui domande risultino non corredate dai prescritti documenti ovvero prive di autocertificazioni sostitutive .

Sono dispensati dalla consegna del documento di cui ai precedenti punti a) coloro che hanno conseguito tale titolo presso l'Università degli Studi di Siena. Non è consentito il riferimento generico a documenti e titoli presentati presso questa Amministrazione allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. *Tutta la documentazione portata a corredo della domanda di ammissione dovrà essere consegnata/spedita contemporaneamente alla medesima poiché non saranno in alcun modo possibili inserimenti successivi.*

Non saranno accettate certificazioni e documenti relativi a titoli diversi da quelli valutabili e indicati nel presente articolo. Tali documenti, se inviati per posta, non saranno trasmessi alla Commissione Giudicatrice e saranno conservati presso la Divisione Corsi III livello e per novanta giorni successivi alla scadenza del bando di concorso. Entro tale termine i candidati potranno ritirare la documentazione o richiedere la spedizione con spese a proprio carico. Scaduto tale termine l'Amministrazione non risponderà della conservazione dei documenti in parola.

I titoli presentati saranno restituiti, a richiesta dell'interessato, dalla Divisione Corsi III livello dopo la pubblicazione delle graduatorie. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Università; scaduto tale termine l'Amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli.

4. I candidati con disabilità, ai sensi della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, e i soggetti destinatari della Legge 68/1999, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le eventuali prove di ammissione. A tal fine dovranno contattare l'Ufficio Accoglienza Disabili – Via Banchi di Sotto, 55 – Siena – Tel. 0577/232250.

5. Le domande presentate con documentazione carente o irregolare, quelle consegnate a mano oltre le ore 13,00 del 13 gennaio 2012 e quelle spedite oltre predetto termine saranno respinte.

6. Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro i quali abbiano conseguito la laurea richiesta per l'accesso entro e non oltre il giorno 13 gennaio 2012.

Art. 3 – Norme per i candidati di cittadinanza straniera e per i comunitari in possesso di titolo accademico conseguito all'estero

1. E' consentito l'accesso alla scuola di specializzazione a parità di condizioni con i candidati di cittadinanza italiana, agli stranieri titolari di carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio conseguito in Italia, nonché gli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

2. Possono presentare domanda di ammissione i candidati in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso alla scuola di specializzazione. L'ammissione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione.

3. Il candidato straniero di cui al comma 1 del presente articolo e il candidato comunitario in possesso di titoli accademici conseguiti all'estero dovranno presentare o spedire la domanda con le modalità indicate all'art. 2 comma 1 del presente avviso. Tutti i documenti redatti in lingua straniera dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore redatta dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero competente per territorio. Il cittadino comunitario laureato in Italia potrà presentare direttamente domanda secondo le modalità previste dal precedente art. 2 comma 1.

4. I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno presentare domanda alla rappresentanza diplomatica italiana del Paese d'origine o di ultima residenza che ne effettuerà la trasmissione all'Università, unitamente alla documentazione richiesta dal presente bando ed entro la scadenza prevista dal medesimo, avendo avuto cura di verificare il possesso, da parte degli interessati, di tutti i requisiti di ammissione richiesti dall'avviso di selezione.

5. Per coloro che sono in possesso di titoli e di abilitazione all'esercizio della professione conseguiti all'estero, l'Università potrà procedere al loro riconoscimento ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

6. La Divisione Corsi di I e II livello dell'Università degli Studi di Siena provvederà al controllo verificando tutta la documentazione prodotta e la conformità alla normativa vigente in materia di stranieri da consentire l'ammissione alle prove di selezione.

Art. 4. – Titoli valutabili

1. Sono titoli valutabili per l'ammissione:

a) IL VOTO DI LAUREA;

b) IL VOTO RIPORTATO NEGLI ESAMI DI PROFITTO NELLE MATERIE CONCERNENTI LA

SPECIALIZZAZIONE (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione della Commissione esaminatrice);

- c) LA TESI DI LAUREA SVOLTA NELLA MATERIA ATTINENTE ALLA SPECIALIZZAZIONE,
- d) PUBBLICAZIONI NELLE MATERIE ATTINENTI LA SPECIALIZZAZIONE;

Qualora la tesi di laurea sia stata oggetto di pubblicazione scientifica non potrà essere valutata come pubblicazione in materia attinente la specializzazione.

2. La ripartizione del punteggio dei titoli a disposizione della Commissione esaminatrice verrà così effettuata (decreto Ministeriale del 16/9/1982):

- a) FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI PER IL VOTO DI LAUREA:

0,30 per punto da voti 99/110 a voti 109/110

4,00 per i pieni voti assoluti (110/110)

5,00 per i pieni voti assoluti e la lode

- b) FINO AD UN MASSIMO DI 5 PUNTI PER I VOTI RIPORTATI NEGLI ESAMI DI PROFITTO:

0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30)

0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti (30/30)

0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e la lode

- c) FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PER LA TESI DI LAUREA

- d) FINO AD UN MASSIMO DI 10 PUNTI PER LE PUBBLICAZIONI

I titoli potranno essere valutati in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice.

Art. 5 – Prova d'esame e commissione esaminatrice

1. Per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione è richiesto il superamento di un esame scritto costituito da n° 70 domande a risposta multipla.

La prova di ammissione si svolgerà il **21 febbraio 2012 alle ore 9,00** presso un'aula del Centro Didattico del Policlinico Le Scotte – Strada delle Scotte - Siena.

La convocazione alla prova scritta è contestuale al presente avviso di concorso.

2. La prova verterà su argomenti di ortognatodonzia, gnatologia, parodontologia, protesi, radiologia e pedodonzia. I candidati saranno ammessi a sostenere la prova concorsuale previo riconoscimento da effettuarsi tramite l'esibizione di un documento di identità personale al Segretario della Commissione esaminatrice.

3. Con successivo provvedimento sarà designata la Commissione esaminatrice.

Art. 6 – Graduatoria di merito ed iscrizioni

1. Saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si saranno collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato (prova scritta, valutazione titoli). A parità di merito fra candidati risultati idonei, sarà ammesso quello che avrà conseguito la votazione più alta nella prova di selezione; in caso di parità assoluta, il più giovane di età. La graduatoria degli idonei sarà esposta all'albo della Divisione Corsi III livello – Centro Didattico del Policlinico Le Scotte - Siena e sul sito www.unisi.it/postlaurea/scuolespec.htm. *Ai soli vincitori verrà data comunicazione personale con l'indicazione del termine ultimo per poter effettuare l'iscrizione al 1° anno (previa consegna di tutti i documenti richiesti e pagamento delle tasse di iscrizione). La comunicazione potrà essere inviata anche al numero di fax dell'interessato o all'indirizzo di posta elettronica dello stesso. L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di mancato ricevimento della comunicazione relativa all'ammissione derivante da cause alla stessa non imputabili. Decorso inutilmente tale termine gli interessati saranno considerati ipso iure rinunciatari ed il posto, resosi in tal modo vacante, sarà ricoperto dal primo degli idonei che seguono in graduatoria.*

2. I documenti da portare a corredo della domanda di iscrizione sono:

- a) scheda di iscrizione da rendere legale con marca da bollo dell'importo previsto dalle normative vigenti compilata su modulo fornito dalla Divisione Corsi III livello;
- b) dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46 concernenti i dati di conseguimento del diploma di scuola media secondaria, del diploma di laurea, del diploma di abilitazione, dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri e dello stato di servizio (per coloro che verranno ammessi in base alle disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 1);
- c) una fotografia formato tessera;
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Coloro che desiderano sia valutata la possibilità di accedere ad una riduzione parziale delle tasse universitarie e pertanto al ricalcolo delle stesse devono, inoltre, presentare il modello ISEE e la dichiarazione di non beneficiare di alcuna altra forma di provvidenza.

3. All'atto della consegna dei documenti sopra indicati i vincitori saranno tenuti a provvedere al pagamento della tassa di iscrizione onnicomprensiva al I° anno, pari ad euro 2218,00 (di cui € 98,00 per Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) da corrispondere secondo una delle seguenti modalità:

- a) In un'unica soluzione (I e II rata) all'atto di immatricolazione alla Scuola, con versamento presso un qualunque sportello del Monte dei Paschi di Siena esibendo apposito modulo rilasciato dal personale della Divisione Corsi III livello;
- b) In due rate la prima delle quali pari ad 1.158,00 (comprensiva della "tassa regionale per il Diritto allo studio") da versare all'atto dell'immatricolazione con pagamento presso un qualunque sportello del Monte dei Paschi di Siena esibendo apposito modulo rilasciato dal personale della Divisione Corsi III livello. La seconda rata da corrispondere entro 6 mesi dalla data di immatricolazione pari a € 1.060,00.

4. Coloro che vorranno accedere alla possibilità di beneficiare dell'esonero parziale dal pagamento delle tasse, dovranno presentare contestuale alla domanda di iscrizione il modello ISEE attestante un valore reddituale relativo ai redditi prodotti nell'anno solare 2010 del nucleo familiare inferiore ai 20.000 € e la dichiarazione di non beneficiare di alcuna altra forma di provvidenza.

Art. 7 - Nomina Responsabile del Procedimento e accesso agli atti.

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti è nominato Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Giordano Giuseppe, Responsabile della Divisione Corsi di III Livello.

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere inviata alla Divisione Corsi III livello, Centro Didattico del Policlinico le Scotte Strada delle Scotte - 53100 – Siena.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Siena per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi alla scuola, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

2. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.

3. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università di Siena – Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena - titolare del trattamento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

2. Il presente bando è pubblicato, a partire dal giorno di emissione del Decreto Rettorale, presso il sito della Divisione Corsi III livello all'indirizzo www.unisi.it/postlaurea/scuolespec.htm. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di Legge.

Siena,

09 DIC. 2011



12 12